



FEDERCHIMICA  
CONFINDUSTRIA

# **GAS TOSSICI**


***(R.D. 9 gennaio 1927, n°147)***

**Renato Mari**

**Milano, 31 Maggio 2013**


# GESTIONE NORMATIVA GAS TOSSICI (R.D. n. 147/1927)

---



## GAS TOSSICI (R.D. n. 147/1927 art. 3)


---



**UTILIZZAZIONE**

## UTILIZZAZIONE GAS TOSSICI (R.D. n. 147/1927)

---



# AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO (R.D. N. 147/1927)

---

## Art. 6

### AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO

Il richiedente deve presentare domanda alla A.S.L. competente per territorio

**N.B.** L'autorizzazione è un riconoscimento di capacità professionale.

## DOMANDA DI LICENZA ALL'UTILIZZO DI GAS TOSSICI (R.D. n. 147/1927)

---

- a) In luogo abitativo
- b) A bordo di navi, ovvero nell'ambito dei porti o del demanio marittimo
- c) In aperta campagna
- d) In impianti fissi (\*)

### Allegati alla domanda

- 1) Dichiarazione del richiedente
- 2) Dichiarazione del direttore tecnico
- 3) Foglio delle operazioni

---

(\*) Non occorre licenza

# DOMANDA DI LICENZA ALL'UTILIZZO DI GAS TOSSICI (R.D. n. 147/1927)

---

## Art. 40, 1° DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE

- Assunzione responsabilità per danni a terzi
- Informazione a utenti dei locali a osservare le norme cautelative prescritte (1)

## Art. 40, 2°

### 2. DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

- Previsione cautele
- Evidenza di nessun danno a terzi derivante dall'uso del gas nel locale (1)
- Attuazione cautele a salvaguardia pubblica incolumità anche nei locali (1) adiacenti in un raggio di almeno 20m
- Impiego di gas tossico a distanza conveniente da fabbricati abitati, da stalle e simili (2)
- Personale addetto assicurato sia per caso di morte che invalidità temporanea o permanente
- Personale addetto munito di idonei mezzi protettivi individuali (maschera, autoprotettore, ecc.)
- Disponibilità cassetta pronto soccorso

---

(1) Solo per utilizzo di gas tossico in luogo abitato

(2) Solo per utilizzo di gas tossico in aperta campagna



## DIRETTORE TECNICO (R.D. n. 147/1927)

---

### Art. 6

#### DIREZIONE TECNICA

La direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzazione del gas tossico deve essere assunta da dottore in chimica o farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero in ingegneria chimica.

**N.B.** La figura del direttore tecnico è obbligatoria in sede di «utilizzazione» dei gas tossici ed è invece facoltà dell'A.S.L. richiederla (art. 15), per la «custodia e conservazione», quando, in relazione all'importanza del deposito, ne sia riconosciuta la necessità ai fini della sicurezza ed incolumità pubblica.

# DOMANDA DI LICENZA ALL'UTILIZZO DI GAS TOSSICI (R.D. n. 147/27)

---

## Art. 40, 3° e Art. 46, g)

### 3. FOGLIO DELLE OPERAZIONI

- Locali o Località
- Mezzi di ventilazione (naturale o artificiale) (1)
- Tipo di gas (gr/m<sup>3</sup> ambiente)
- Preparazione locali (1)
- Ora inizio operazioni
- Rioccupabilità locali (1)
- Ora fine operazioni
- Annotazioni

**N.B.:** Le stesse condizioni previste per l'utilizzo di gas tossici in luogo abitato si applicano per l'utilizzo di gas tossici in fabbricati (ad uso abitazione o stalle) posti in aperta campagna


---

(1) Solo per utilizzo di gas tossico in luogo abitato

(2) Solo per utilizzo di gas tossico in aperta campagna

# UTILIZZAZIONE GAS TOSSICI IN LUOGO ABITATO (R.D. n. 147/1927)

---



# UTILIZZAZIONE GAS TOSSICI IN LUOGO ABITATO (R.D. n. 147/1927)

---

## Art. 40

### DOMANDA DI LICENZA

Domanda di licenza da parte del titolare dell'autorizzazione alla Pubblica Sicurezza:

-almeno **48 ore** prima se l'utilizzazione viene fatta ai fini delle profilassi delle malattie infettive dell'uomo o degli animali, ovvero se ha per scopo la distruzione di animali o parassiti nocivi all'uomo o animali

-almeno **3 giorni** prima in ogni altro caso

# CONDIZIONI PER L'UTILIZZO IN LUGO ABITATO

---

## Art. 45

- Evacuazione locali, ivi compresi quelli immediatamente adiacenti, sottostanti e soprastanti
- Diffida a utenti locali adiacenti, non soggetti ad evacuazione, ad osservare le cautele di sicurezza prescritte
- Chiusura porte, finestre, altre aperture (nei pavimenti, nelle pareti, nei solai, nelle cappe di camino, nonché sbocco interno canne di aerazione e ventilazione, canne riscaldamento ad aria, passaggio tubazioni da riscaldamento, tubazioni dell'acqua e del gas, condutture elettriche e simili)
- Assenza di fiamme libere
- Chiusura rubinetti prese acqua o gas
- Allontanamento bevande e sostanze alimentari e rimozione depositi di carbone nei locali
- Affissione di segnaletica di sicurezza a conveniente distanza e sulle porte e installazione barriere (funi, crociere di legno, ecc.) per impedire l'accesso ai locali o alla zona interessata
- Impiego di personale non patentato limitatamente per operazioni di preparazione dei locali e di riassetto degli stessi
- Utilizzo di gas tossico limitatamente nelle ore diurne

## OBBLIGHI DEL TITOLARE LICENZA / DIRETTORE TECNICO


---

### Art. 46

- Impedimento accesso o sosta di estranei nell'area a rischio in presenza di effetti tossici del gas
- Vigilanza nei locali adiacenti a quelli ove è utilizzato il gas o nei fabbricati prossimi alla zona a rischio per prevenire l'insorgenza, durante l'utilizzo, di condizioni di rischio ed eventualmente intervenire prontamente
- Custodia dei recipienti nei quali sono contenuti gas tossici o sostanze per la loro produzione
- Innocuizzazione residui dei prodotti impiegati e divieto di scarico in fogne, cunicoli, corsi d'acqua, pozzi, cisterne, abbeveratoi, concimaie, ecc.
- Accertamento personale addetto ad operare munito di idonei mezzi protettivi

# UTILIZZAZIONE GAS TOSSICI A BORDO NAVI / DEMANIO MARITTIMO (R.D. n. 147/1927) Art. 41 e 42

---



# UTILIZZAZIONE GAS TOSSICI A BORDO NAVI / DEMANIO MARITTIMO (R.D. n. 147/1927)

---

## Art. 41

### DOMANDA DI LICENZA


Domanda di licenza da parte del titolare dell'autorizzazione alla Capitaneria di Porto:

- almeno **48 ore** prima se si tratta di fabbricati nell'ambito dei porti o nel demanio marittimo;
- almeno **12 ore** prima se si tratta di navi



## UTILIZZAZIONE GAS TOSSICI IN APERTA CAMPAGNA (R.D. n. 147/1927) Art. 47 - 52

---



---

(\*) Il coinvolgimento dell'Osservatorio Regionale di Fitopatologia è solo per utilizzazione di gas tossico a scopo agricolo

# UTILIZZAZIONE GAS TOSSICI TOSSICI IN APERTA CAMPAGNA (R.D. n. 147/1927)

---

## Art. 47

### DOMANDA DI LICENZA

Domanda di licenza da parte del titolare dell'autorizzazione alla Pubblica Sicurezza:

-almeno **3 giorni** prima

**N.B.** L'utilizzazione di gas tossici in aperta campagna è ammessa anche nelle ore notturne (v. art. 52)

## DEROGHE ALL'UTILIZZO GAS TOSSICI (R.D. n. 147/1927)

---

### Art. 62, primo comma

L'utilizzazione dei gas tossici (una delle tre fasi dell'impiego) non è soggetta al Regio Decreto n° 147/1927 quando avvenga in stabilimenti industriali.

**N.B.** Non si applicano gli articoli 5 – 8, 40 – 53 del R.D. N° 147/1927.

Presupposto della deroga dell'art. 62 è la presenza all'interno dell'opificio di personale qualificato, in possesso della necessaria competenza ed informazioni, che ha maturato una specifica esperienza in materia di manipolazione ed uso di materie chimiche pericolose ed in particolare di gas tossici. Essa deve intendersi a differita, per impianti industriali, alla trasformazione di sostanza impiegate come reagenti chimici di processo.

# DEROGHE ALL'IMPEGO GAS TOSSICI PER STUDI ED ESPERIMENTI (R.D. n. 147/1927)

---

## Art. 63

I laboratori per attività di ricerca e sviluppo possono essere sottratti all'intero regime del R.D. n° 147/1927 in presenza di preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero Salute su richiesta, vidimata dall'A.S.L. di competenza, del titolare del laboratorio. La domanda di esonero deve essere per singola sperimentazione.

## Art. 62, secondo comma

L'autorizzazione del Ministero Salute, di cui all'art. 63 per l'esenzione dal R.D. 147/1927, non è per singoli casi ma di carattere generale ove trattasi di laboratori annessi a stabilimenti industriali, purché l'attività di ricerca sia svolta sotto la diretta responsabilità del direttore del laboratorio medesimo.

# **CONSERVAZIONE E CUSTODIA**

# AUTORIZZAZIONE ALLA CONSERVAZIONE E CUSTODIA

---

(R.D. n.147/1927)

## Art. 11

Il richiedente deve presentare domanda alla A.S.L. competente per territorio la quale consulerà, per gli aspetti tecnici di sicurezza, la Commissione Tecnica Permanente (medico/chimico dell'A.S.L. / A.R.P.A., Vigili del Fuoco, Genio Civile, Pubblica Sicurezza), istituita a livello provinciale, per parere di competenza a cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione.

**N.B.** L'autorizzazione è un riconoscimento di capacità professionale.

## CONSERVAZIONE E CUSTODIA – Vendita (R.D. n.147/1927)

---

### Art. 55

#### CONSEGNA E VENDITA

I gas tossici possono essere rimessi o consegnati solo alle Pubbliche Autorità o a persone a loro volta autorizzate a custodirli e conservarli o trasportarli.

### Art. 56

#### CERTIFICATO D'ACQUISTO

Per i gas tossici non soggetti ad autorizzazione a conservazione e custodia, la consegna\vendita è subordinata a certificato d'acquisto rilasciato al richiedente dall'autorità di Pubblica Sicurezza.

## CONSERVAZIONE E CUSTODIA – Registrazione (R.D. n.147/1927)

---

### Art. 57

#### REGISTRI DI VENDITA

I movimenti di gas tossici in entrata ed uscita devono essere annotati su apposito registro vidimato dall'autorità di Pubblica Sicurezza



**TRASPORTO**

## LICENZA AL TRASPORTO (R.D. n.147/1927)

---

### Art. 23

#### LICENZA AL TRASPORTO

Il richiedente deve presentare domanda di licenza al trasporto alla Pubblica Sicurezza competente per territorio.

La licenza consente al trasportatore di effettuare, nell'arco di tempo di validità del provvedimento, tutti i trasporti previsti. In assenza di licenza, soggetta a rinnovo triennale, ogni singolo trasporto dev'essere autorizzato con «permesso» rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

***N.B.*** La licenza è un riconoscimento di capacità professionale.

*Ai sensi della L. 4 Aprile 2012, n. 35 di conversione del D.L. 9 Febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, tra le modifiche apportate al T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931, n. 773) vi è l'estensione della durata, per le autorizzazioni di Polizia da 1 a 3 anni computati secondo il calendario comune a decorrere dal giorno del rilascio.*

## DEROGHE ALLA LICENZA AL TRASPORTO (D.M. 31 Luglio 2012)

---

### Art. 4

In regime di trasporto internazionale stradale di Gas Tossici con vettore straniero non avente sede legale o filiale in Italia e non iscritto all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori (art. 12 della L. 6 Giugno 1974, n. 298) alla "licenza al trasporto" del vettore, ove prescritta, si sostituisce la "comunicazione" all'Autorità di P.S. competente per territorio da parte dell'Impresa con sede in Italia, destinataria o speditrice del carico.

La "comunicazione" deve essere fatta 5 giorni prima del trasporto, via fax o via telematica.

## TRASPORTO (R.D. n.147/1927)

---

### Art. 59

#### CONDIZIONI DI SICUREZZA

L'invio di gas tossici non può effettuarsi a mezzo postale.

## **D.M. 9 maggio 1927 e D.M. 31 Luglio 2012 (Allegato 3°, paragrafo II)**

---

### **Norme concernenti i Trasporti**

Le condizioni di trasporto uniche applicabili, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 31 Luglio 2012, che ha sostituito il paragrafo II dell'Allegato 3 al D.M. 9 Maggio 1927, sono quelle mutate dai regolamenti che si applicano al trasporto di merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID), per via navigabile interna (ADN), per mare (Codice IMDG) e per via aerea (ICAO/IATA).

Di conseguenza è stato eliminato, in presenza del Certificato di Formazione Professionale ADR del conducente, ogni riferimento all'obbligo di vigilanza di persona abilitata all'impiego dei Gas Tossici a norma dell'art. 26 del R.D. n. 147/1927 per il trasporto su strada, qualunque sia la quantità, di acido cianidrico, cianuri alcalini e alcalini-terrosi, cloro e fosgene, del solfuro di carbonio per quantità maggiore di 5 litri e della cloropicrena per quantità maggiore di 1000 grammi.

È stato revocato, per i suddetti Gas Tossici, anche il divieto all'effettuazione del trasporto e delle connesse operazioni di carico e scarico prima dell'alba e dopo il tramonto.

# **PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO**

# **PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO (R.D. n.147/1927)**

---

## **Art. 26**

### **PATENTE**

Chi manipola gas tossici dev'essere in possesso di patente di abilitazione, rilasciata a valle del superamento di esame sostenuto presso apposita Commissione della A.S.L.\Regione competente per territorio

## **Art. 27**

### **CERTIFICATO DI IDONEITA'**

L'ammissione all'esame è subordinata a possesso di titolo di studio che dev'essere almeno la licenza media inferiore e a certificato di idoneità fisica e morale

**N.B.:** Per titolo di studio e idoneità morale è applicabile l'autocertificazione.

Alcune Regioni (v. Lombardia, Emilia Romagna, Toscana), in virtù di leggi regionali, hanno abolito il certificato sanitario attestante l'idoneità fisica.

# **PATENTE DI ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO (R.D. n.147/1927)**

---

## **Art. 32**

### COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è costituita da

- Medico della A.S.L. \ A.R.P.A.
- Chimico della A.S.L. \ A.R.P.A.
- Vigili del fuoco
- Pubblica Sicurezza
- Segretario

## **Art. 35**

### RINNOVO PATENTE

La patente ha validità 5 anni. Il rinnovo non comporta un nuovo esame ma solo la conferma dei requisiti di idoneità fisica (non richiesti in alcune Regioni) e morale.



**R.D. 9 Gennaio 1927 n. 147 – Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici. (Estratti)**

# Titolo I

## DELLE AUTORIZZAZIONI

### Capo I

#### Definizioni

**Art. 1.** *Definizione di gas tossico.* Agli effetti dell'art. 57 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con il R.D. 6 novembre 1926, n. 1848, è considerato «gas tossico».

a) Qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere o per scopi inerenti al potere tossico stesso;

b) Qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale, pur essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

**Art. 2.** *Elenco dei gas tossici riconosciuti.* L'allegato prospetto contiene l'elenco dei gas tossici di cui all'articolo precedente che sono riconosciuti ufficialmente all'andata in vigore del presente regolamento.

I gas tossici non contemplati nell'elenco di cui al precedente comma non possono essere utilizzati, ovvero essere immessi, custoditi e conservati, o trasportati, prima che, su domanda dell'interessato e sentita la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 24, sia emanato apposito decreto del Ministro della Salute che li riconosca.

**Art. 3.** *Definizione dell'impiego di gas tossico.* Per impiego di gas tossici, ai fini del citato art. 57 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza , si intendono così la loro utilizzazione a qualsiasi scopo, salve le eccezioni di cui al titolo III, cap. I, come la loro custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini o depositi, comunque costituiti, ed il loro trasporto.

**Art. 4.** *Provvedimenti dell'autorità relativamente all'impegno di gas tossici.* I provvedimenti che l'autorità competente adotta ai termini dell'art. 57 del citato T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza relativamente all'impiego di gas tossici sono:

a) l'autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzino e depositi, da concedersi ad enti pubblici e a privati, che ne esercitano l'industria relativa, in conformità degli art. 5 e 10;

b) La licenza a trasportare i gas tossici, in conformità dell'art. 23;

c) L'abilitazione all'impegno dei gas tossici di persone che, alle dipendenze degli Enti pubblici e privati, di cui alle precedenti lett. *a) e b)*, eseguono operazioni relative a detto impiego, in conformità dell'art. 26;

d) La licenza, volta per volta, ad utilizzare i gas tossici in luogo abitato e nell'ambito del demanio marittimo o in aperta campagna, in conformità degli art. 40,41 e 47;

e) Il riconoscimento delle scuole per gli aspiranti al certificato di idoneità, indicate nell'art. 37.

Lo Stato non assume nessuna responsabilità per il fatto dell'autorizzazione, o dell'abilitazione, o di licenza, di cui ai commi *a)*, *b)* e *d)* che precedono.

Nell'allegato prospetto sono indicati i gas tossici per il cui impiego sono necessarie l'autorizzazione ovvero la licenza prescritta negli art. 5,10 e 23 e le quantità che per ognuno di essi è consentito tenere in custodia e conservazione in magazzini o depositi, senza autorizzazione, o trasportate senza licenza

**(continua)**

## Capo II

### Dell'autorizzazione a utilizzare gas tossici

**Art. 6. Domanda di autorizzazione.** Coloro i quali desiderano ottenere l'autorizzazione ad utilizzare, controllare e conservare gas tossici debbono presentare apposita domanda in bollo di 14,62 € alla ASL competente per territorio, secondo lo schema di seguito riportato, comprendente:

- Generalità complete del richiedente, con denominazione ed indirizzo dell'azienda stessa
- Il nome scientifico e quello commerciale, nonché la composizione e la formula chimica del gas tossico o dei gas tossici, se si tratta di miscela di gas
- Le caratteristiche salienti del gas tossico (o dei gas tossici) e l'uso al quale è destinato.

Alla domanda vanno allegati:

a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nulla risulta a proprio carico del casellario giudiziario

b) Nota descrittiva dettagliata (in bollo):

- Del procedimento che si intende adottare per la utilizzazione del gas tossico
- Dei mezzi e degli indumenti di protezione personale in dotazione agli addetti
- Delle modalità di esecuzione delle varie operazioni e delle cautele connesse con la utilizzazione del gas tossico
- Dei sistemi di intervento per rilevazione, neutralizzazione e abbattimento del gas tossico

**(continua)**

- c) Schema di regolamento interno per la esecuzione delle operazioni relative alla movimentazione e utilizzazione del gas tossico
- d) Elenco del personale patentato e dichiarazione che esso è debitamente abilitato (indicazione degli estremi della patente) alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego del/dei gas tossico
- e) Dichiarazione del/i laureato/i in chimica, in chimica e tecnologie farmaceutiche o in ingegneria chimica di assunzione della direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzazione del gas. Questa dichiarazione deve essere controfirmata per accettazione dall'interessato e accompagnata da copia autenticata del proprio certificato di laurea e dal certificato personale.

Per il solo caso di impiego in impianti fissi (per esempio cabine e simili) occorre allegare:

- Nota descrittiva dei locali da utilizzare, delle modalità di funzionamento e delle cautele che si intendono adottare
- Planimetrie in scala non inferiore a 1/100 dei locali adibiti all'utilizzo del gas tossico

Queste ultime, unitamente ai documenti di cui alle lettere b) ed e), debbono essere vidimate dal Sindaco.

Quando trattasi di più gas, tra loro diversi per composizione o per modo di utilizzazione, vanno presentate altrettante separate domande.

E' ammessa la presentazione di un solo esemplare dei documenti comuni.

*(continua)*

Tutti i documenti da allegare alla domanda debbono essere in duplice copia e redatti su carta da bollo di € 10,33; i disegni devono essere del pari assoggettati ad imposta di bollo di € 10,33. Acquisito il parere favorevole da parte della Commissione tecnica permanente prima di procedere all'emissione dell'atto amministrativo di autorizzazione, il richiedente è tenuto a presentare n. 2 carte da bollo in bianco di € 14,62

---

Per la A.S.L. Città di Milano, l'istruzione della pratica comporta un versamento di € 86,03 su c.c. postale n. 14083273 intestato a: - A.S.L. Città di Milano – Servizio Tesoreria – Corso Italia 19 – 20122 Milano – recante la causale «Dipartimento di Prevenzione – Servizio P.S.A.L. – Autorizzazione all'utilizzo di gas tossici».

### Capo III

## **Dell'autorizzazione a custodire e conservare gas tossici in magazzini e depositi**

**Art. 11.** *Domanda di autorizzazione all'A.S.L..* Coloro i quali desiderano ottenere l'autorizzazione a custodire ed a conservare gas tossici debbono presentare apposita domanda in bollo di €14,62 alla A.S.L. competente per territorio, secondo schema di seguito riportato, comprendente:

- Generalità complete del richiedente, con denominazione ed indirizzo dell'azienda
- nome scientifico e quello commerciale, nonché la composizione e la formula chimica del gas tossico (o dei gas tossici, se si tratta di miscela di gas)
- caratteristiche salienti del gas tossico (o dei gas tossici) e l'uso al quale è destinato.

**(continua)**

Alla domanda vanno allegati:

- a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nulla risulta a proprio carico dal casellario giudiziario
- b) Nota descritta dettagliata (in bollo di € 14,62) vidimata dal Sindaco, accompagnata da disegni in scala non inferiore a 1/100, dei locali destinati a deposito del gas tossico, della ubicazione di questi e della loro potenzialità (anche i disegni, che devono essere in vista e in pianta, debbono essere assoggettati all'imposta di bollo)
- c) Dichiarazione che il richiedente non esercita magazzini o depositi di gas tossici in altre Province
- d) Elenco dei sistemi di intervento per rilevazione, neutralizzazione e abbattimento del gas tossico e dei mezzi di protezione individuale
- e) Schema di regolamento interno per la esecuzione delle operazioni relative alla movimentazione e utilizzazione del gas tossico
- f) Elenco dei mezzi e degli indumenti di protezione personale in dotazione agli addetti
- g) Elenco del personale patentato e dichiarazione che esso è debitamente abilitato (indicazione degli estremi della patente) alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego del/dei gas tossico

Quanto trattasi di più gas tra loro diversi per composizione o per modo di utilizzazione, vanno presentate altrettante separate domande.

E' ammessa la presentazione di un solo esemplare dei documenti comuni.

*(continua)*

**Art. 15.** *Vincolo dell'autorizzazione alla presenza di direttori tecnici.* Qualora per l'importanza del deposito di gas tossici sia riconosciuta da parte dell'Autorità competente la necessità della presenza di un direttore tecnico che ne sia il responsabile, il richiedente deve integrare la domanda in bollo con una dichiarazione comprendente:

- Generalità complete del direttore tecnico, responsabile del deposito
- Data di laurea e relativa specializzazione del direttore tecnico
- Indicazione dell'Università presso cui la laurea è stata conseguita.

In questo caso alla domanda debbono essere allegati anche:

- a) Dichiarazione di accettazione della direzione tecnica da parte dell'interessato
- b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nulla risulta a proprio carico dal casellario giudiziario
- c) Copia fotostatica debitamente autenticata del diploma di laurea.

---

Per la A.S.L. Città di Milano, l'istruzione della pratica comporta un versamento di € 86,03 su c.c. postale n. 14083273 intestato a: - A.S.L. Città di Milano – Servizio Tesoreria – Corso Italia 19 – 20122 Milano – recante la causale «Dipartimento di Prevenzione – Servizio P.S.A.L. – Autorizzazione alla custodia e conservazione di gas tossici».

Un secondo versamento di € 355,20 o € 670,40 per il parere rilasciato dalla Commissione Tecnica Permanente, rispettivamente se in assenza o con esecuzione di sopralluogo, deve essere effettuato sullo stesso numero di c.c. postale di cui sopra e con la stessa intestazione ma recante la causale «Commissione Tecnica Permanente Gas Tossici»



## Capo V

### Della licenza per il trasporto

**Art. 23.** Coloro i quali desiderano ottenere la licenza o il permesso a trasportare gas tossici debbono presentare alla P.S. domanda in bollo di 14,62 € secondo schema di seguito riportato, comprendente:

- Generalità e domicilio del richiedente
- Estremi dell'eventuale autorizzazione a detenere gas tossici
- Nome scientifico e quello commerciale, nonché la composizione e la formula chimica del gas tossico (o dei gas tossici, se si tratta di miscela di gas) che si desidera trasportare
- Destinazione del carico e quantità di gas da trasportare (precisando se la richiesta è per trasporti occasionali in una o più volte, o per trasporti in via permanente)
- Ditta fornitrice del gas
- Dichiarazione della osservanza delle disposizioni di sicurezza per il trasporto di gas tossici previste dall'art. 59 del R.D. n. 147/1927.

Alla domanda vanno allegati:

- a)Un foglio di carta da bollo in bianco
- b)Copia fotostatica dell'autorizzazione a detenere gas tossici (in presenza di deposito)

## Capo VI

### Della commissione tecnica permanente

**Art. 24. *istituzione e composizione.*** E' istituita presso la Prefettura una speciale Commissione Tecnica Permanente per dar parere nei casi previsti da questo regolamento e ogni volta che ne sia richiesta dall'A.S.L..

## Capo VII

### **Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici**

**Art. 26.** *Patente di abilitazione. Modo di ottenerla.* L'abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all'impiego dei gas tossici, di cui all'art. 4, lett. c), deve constare da apposita patente il cui rilascio viene fatto in base a presentazione di certificato di idoneità, conseguito secondo le modalità indicate negli articoli precedenti

**Art. 27.** *Certificato di idoneità.* Coloro i quali desiderano essere ammessi alle sessioni di esami per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici debbono presentare la domanda in bollo di € 14,62 alla Segreteria Commissione Esami della A.S.L./Regione competente per territorio ove il richiedente ha la residenza, secondo schema di seguito riportato, comprendente:

-Cognome e nome, luogo e data di nascita

-Indirizzo di residenza

-Indicazione del gas tossico o dei gas tossici per i quali si richiede l'abilitazione all'impiego

-Dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo di studio di cui si è in possesso (almeno licenza elementare per quelli nati anteriormente al 1° gennaio 1953 e licenza di scuola media inferiore per i nati dopo tale data)

**(continua)**

Alla domanda vanno allegati:

a) Certificato medico (1) (in bollo di € 14,62), rilasciato da un Ufficiale Sanitario Comunale o da un Medico Militare con firma legalizzata, di data non anteriore ad un mese da quella di avviso della sessione di esami, dal quale risulti che il richiedente:

-Non sia affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenti deficienze organiche di qualsiasi specie che gli impediscono di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici

-Non presenti segni di intossicazione alcolica o di sostanze stupefacenti

-Abbia integri il senso olfattorio e la pervietà nasale

-Percepisca la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio

-Abbia funzionalità epatica e renale nella norma

-Possieda il visus complessivo non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purchè da un occhio non inferiore a 5/10

-Non presenti disturbi di funzionalità respiratorie dell'apparato polmonare (2)

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nulla risulti a proprio carico dal casellario giudiziario

c) Una foto di data recente, firmata sul retro

d) Versamento di € 36,38 (€ 5,20 per ciascun gas tossico aggiunto al primo), da effettuarsi sul bollettino di c.c. postale intestato all'Azienda Sanitaria Locale, con invito a scrivere ben chiaro il nominativo e la causale del versamento (3) (le Aziende possono effettuare un versamento collettivo mediante un unico bollettino)

*(continua)*

Per ciascun candidato che abbia superato con esito favorevole le prove di esame, il rilascio della patente di abilitazione è subordinato al versamento di € 14,62 in marca da bollo o di €14,62 in marca di Concessioni Governative per gli atti amministrativi.

---

(1) La Regione Lombardia, con L.R. 2 aprile 2007, n. 8, per prima ha abolito il certificato sanitario ai fini del riconoscimento di idoneità all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego di gas tossici. Lo stesso dicasi per altre regioni, p. es. Emilia-Romagna con riferimento alla L.R. 19 febbraio 2008, n. 4 e al suo R.R. 23 dicembre 2008 n.2, Toscana con L.R. 23 Luglio 2009, n. 40, ecc.

(2) Per la formulazione del giudizio di idoneità ed il conseguente rilascio del certificato, oltre alla visita medica (esame obiettivo) potrebbero rendersi necessari alcuni esami clinici: audiometria; prove di funzionalità respiratoria; sensibilità olfattiva; esami di laboratorio; eventuale radiografia (RX) del torace. Al fine di evitare di ripetere accertamenti diagnostici già effettuati recentemente (ultimi sei mesi) è opportuno presentarsi alla visita, oltre che muniti di carta di identità, con la documentazione sanitaria di cui si è in possesso.

(3) Per la A.S.L. Città di Milano, Corso Italia 19 – 20122 Milano il versamento deve essere effettuato con bollettino di c/c postale n.41108200, recante la causale «Esame gas tossici»

**Art. 35. Revisioni delle patenti di abilitazione.** Coloro i quali necessitano della revisione della patente debbono presentare la domanda in bollo di 14,62 € alla Segreteria Commissioni Esami della ASL/Regione competente per territorio ove il richiedente ha la residenza, secondo schema di seguito riportato, comprendente:

-Cognome e nome, luogo e data di nascita

-Indirizzo di residenza

-Indicazione del gas tossico o dei gas tossici per i quali è stata conseguita l'abilitazione

**(continua)**

Alla domanda vanno allegati:

- a) Certificato medico (4) (in bollo di € 14,62), rilasciato da un Ufficiale Sanitario Comunale o da un Medico Militare con firma legalizzata, di data non anteriore ad un mese da quella del decreto che ha disposto la revisione della patente, dal quale risulti che il richiedente:
- Non sia affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenti deficienze organiche di qualsiasi specie che gli impediscono di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici
  - Non presenti segni di intossicazione alcolica o di sostanze stupefacenti
  - Abbia integri il senso olfattorio e la pervietà nasale
  - Percepisca la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio
  - Abbia funzionalità epatica e renale nella norma
  - Non presenti disturbi di funzionalità respiratorie dell'apparato polmonare (2)
- b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nulla risulti a proprio carico dal casellario giudiziario
- c) Marca da bollo di € 14,62
- d) Versamento di € 20,79, da effettuarsi sul bollettino di c.c. postale intestato all'Azienda Sanitaria Locale, con invito a scrivere ben chiaro il nominativo e la causale del versamento (3) (le Aziende possono effettuare un versamento collettivo mediante un unico bollettino)
- e) Patente di abilitazione in originale
- f) Fotocopia della carta di identità

---

(4) v. nota (1).

## Titolo II

# DELL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI

### Capo I

#### Dell'utilizzazione di gas tossici

a) In luogo abitato

**Art. 40.** *Domanda della licenza.* Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art 8 intende utilizzare in luogo abitato un gas tossico, ne fa domanda all'autorità di Pubblica Sicurezza del circondario:

a)Almeno quarantotto ore prima, se l'utilizzazione del gas viene fatta ai fini delle profilassi delle malattie infettive dell'uomo o degli animali, ovvero se ha per scopo la distruzione di animali o di parassiti nocivi all'uomo o agli animali;

b)Almeno 3 giorni prima, in ogni altro caso.

Alla domanda vengono uniti:

1°- Una dichiarazione del richiedente dalla quale risulti: che esso assume piena ed intera responsabilità in caso di danni in confronto di terzi, comunque derivanti dalla utilizzazione del gas tossico; e che gli utenti dei locali di cui al n.1 dell'art 45 sono stati formalmente diffidati, a sua cura e spese, ad osservare le norme cautelative che loro saranno prescritte.

L'accettazione delle norme cautelative dev'essere data per iscritto e deve essere trattenuta dall'autorità di Pubblica Sicurezza.

**(continua)**

2°- Una dichiarazione del direttore tecnico menzionata all'art. 8, dalla quale, oltre alle cautele che intende attuare, risulti che:

-In ciascuno dei locali per cui è domandata la licenza di utilizzazione del gas tossico, questa può effettuarsi senza danni in confronto di terzi;

-Nei locali stessi, come in quelli ad essi adiacenti e situati in un raggio di almeno metri venti contati a partire dal perimetro dei primi, sono attuabili tutte le cautele occorrenti ai fini della tutela della pubblica incolumità, in rapporto così alla ubicazione, come alla destinazione dei locali medesimi;

-Il personale addetto all'impiego del gas tossico è stato individualmente o collettivamente assicurato, tanto per il caso di morte che per il caso di invalidità temporanea o permanente, avvenute per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal Ministero della Salute.

3°- Un foglio delle operazioni in bianco, redatto in conformità delle istruzioni che saranno impartite.

*(continua)*

b) A bordo di navi, ovvero nell'ambito dei porti o del demanio pubblico marittimo

**Art. 41. Domanda della licenza.** Ogni qualvolta il titolare dell'autorizzazione di cui all'art 8 intende utilizzare un gas tossico nell'ambito dei porti o nel demanio pubblico marittimo, ovvero a bordo di navi, ne fa domanda per iscritto alla competente Capitaneria di porto, almeno quarantotto ore prima se si tratta di fabbricati, e almeno dodici ore prima se si tratta di navi, sempre che non concorrano speciali condizioni di necessità ed urgenza, riconosciute dalla Capitaneria anzidetta, nel qual caso questa è autorizzata a ricevere la domanda anche prima di detti termini.

Si considerano come facenti parte del pubblico demanio marittimo i fabbricati il cui recinto si estende anche in piccola parte entro i confini del demanio stesso.

Nel caso in cui si tratti di fabbricati, la domanda è accompagnata dai documenti indicati nell'art. 40, ai nn. 1,2 e 3.

Nel caso in cui si tratti di navi, la domanda è accompagnata dai documenti di cui ai nn.1 e 3 dello stesso art. 40, nonché da una dichiarazione del direttore tecnico menzionato all'art 8, dalla quale risulti:

-che in ciascuno dei locali della nave nei quali è richiesta l'utilizzazione del gas tossico, questo può effettuarsi senza danni in confronto di terzi e che il capitano della nave è stato debitamente avvertito, rilasciandone accettazione per iscritto, delle cautele che devono essere osservate dall'equipaggio e dalle altre persone che si trovano a bordo della nave durante la utilizzazione del gas. La dichiarazione di accettazione è trattenuta dalla competente autorità di porto.

-quali sono le cautele che si intendono attuare, ivi comprese, nel caso, la neutralizzazione del gas

**(continua)**



-che il personale addetto alle operazioni relative all'impiego del gas tossico è stato collettivamente o individualmente assicurato, tanto per il caso di morte che per il caso di invalidità temporanea o permanente, avvenute per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal Ministero della Salute.

d) In aperta campagna

**Art. 47. Domanda della licenza.** Ogni qualvolta il titolare delle autorizzazioni di cui all'art. 8 intende utilizzare in aperta campagna un gas tossico, ne fa domanda per iscritto, almeno tre giorni prima, alla competente autorità di Pubblica Sicurezza del circondario.

Alla domanda sono uniti, oltre alla dichiarazione di cui al primo alinea del n.1° dell'art. 40:

1°- Una «dichiarazione del direttore tecnico», menzionato all'art. 8 dalla quale risulti:

-che l'impiego del gas tossico viene fatto ad una distanza conveniente da fabbricati abitati o da stalle, e simili;

-che il personale addetto alle operazioni relative all'impiego del gas tossico è stato collettivamente o individualmente assicurato, tanto per il caso di morte che per il caso di invalidità temporanea o permanente, avvenute per infortunio sul lavoro, ed è munito di apparecchi di riconosciuta efficacia e pronti per l'uso immediato per la protezione individuale contro l'azione tossica del gas, nonché della cassetta contenente il materiale per l'apprestamento dei soccorsi di urgenza, approvata dal Ministero della Salute.

Dalla stessa dichiarazione devono risultare le cautele che si propone di usare.

2°- Un «foglio delle operazioni», in bianco

**Art. 52. Obblighi del titolare della licenza.** È fatto obbligo al titolare della licenza di cui all'art. 49 e al direttore tecnico sotto la loro diretta responsabilità:

a) di curare che vengano apposti ad una conveniente distanza dalla località nella quale viene utilizzato il gas tossico, ed in ogni altro punto nel quale sia richiesto dalla competente autorità, uno o più cartelli fissati saldamente, recanti, in caratteri tipografici maiuscoli dell'altezza di almeno centimetri 10, la scritta: «È proibito l'accesso – Pericolo di morte», accompagnata da simboli che rappresentino il pericolo di morte. Se l'utilizzazione del gas tossico viene fatta di **notte tempo**, le strade, i sentieri e ogni altra via di accesso saranno inoltre sbarrati con crociere in legno, in funi e simili e sarà fatto uso di segnalazioni luminose per meglio delimitare la zona pericolosa e indicare l'esistenza degli sbarramenti;

b) di impedire alle persone estranee all'utilizzazione del gas tossico, di sostare, per tutto il tempo durante il quale permane il pericolo, nella zona dichiarata pericolosa;

c) di vigilare che nei fabbricati prossimi alla zona dichiarata non sorgano, durante l'utilizzazione del gas tossico, pericoli a questo inerenti e di attuare prontamente nel caso le misure cautelative occorrenti;

d) di tenere debitamente custoditi i recipienti nei quali sono contenuti i gas tossici sotto la forma nella quale è consentita la loro conservazione, ovvero le sostanze tossiche occorrenti per la loro produzione o sviluppo;

e) di rendere innocui i residui dei prodotti impiegati e di non lasciare abbandonati i recipienti nei quali si contengano ancora tracce di gas, sotto la forma nella quale è consentita la loro conservazione. È comunque vietata l'immissione dei residui stessi nei pozzi, cisterne, abbeveratoi, corsi d'acqua e nelle immediate vicinanze di queste, nonché nelle concimaie;

**(continua)**

- f) di curare che il proprio abilitato, adibito all'esecuzione delle operazioni inerenti all'impiego del gas tossico:
- Usi nella manipolazione del gas tossico le cautele necessarie;
  - Sia diffidato a tenersi costantemente munito, durante tutto l'impiego del gas tossico, di apparecchio individuale, di riconosciuta efficacia e pronto per l'uso, per la protezione contro lo stesso gas tossico;
- g) di tenere nota nell'apposito «foglio delle operazioni» delle varie operazioni eseguite, consegnandolo, ad impiego ultimato, all'autorità che ha rilasciato la licenza.

## Capo II

### **Della custodia e conservazione di gas tossici in magazzini o depositi comunque costituiti**

**Art. 54.** *Condizioni di sicurezza per i magazzini o depositi.* I magazzini o depositi nei quali sono custoditi e conservati a qualsiasi scopo i gas tossici indicati nel prospetto allegato al presente Regolamento, devono soddisfare ogni tempo alle condizioni che, per ciascuno di essi, sono prescritte dai relativi decreti di autorizzazione di cui agli art. 12 e 14

Inoltre, è fatto obbligo:

- a) Agli esercenti la fabbricazione di uno o più gas tossici contemplati nell'art. 2 di far trasportare nei magazzini e depositi, al termine di ciascun giorno, i gas tossici che vengono giornalmente preparati;
- b) Agli esercenti di stabilimenti industriali od officine di cui all'art.62 di tenere nei locali di lavoro la sola quantità di gas tossici strettamente occorrente per non interrompere le lavorazioni. Al termine del lavoro giornaliero, le quantità di gas tossici che si trovano nei locali di lavoro medesimi devono essere trasportate, custodite e conservate nei magazzini o depositi annessi agli stabilimenti od officine;
- c) A tutti coloro che esercitano l'industria della fabbricazione ovvero della manipolazione di gas tossici di attuare nei locali di lavoro tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza ed incolumità degli operai.

**Art. 55.** *Consegna e vendita di gas tossici.* I gas tossici risultanti dall'allegato di cui all'art. 4, e per la cui custodia e conservazione è prescritta l'autorizzazione secondo il disposto dell'art. 10, non possono essere rimessi o consegnati che: o alle pubbliche autorità; - o a persone a loro volta autorizzate a custodirli e conservarli o trasportarli o, finalmente, munite di certificato dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza che autorizza a fare l'acquisto e determina la quantità che può essere acquistata.

In questo caso, all'atto della consegna o della vendita, il fabbricante o il venditore devono iscrivere nel certificato la qualità e quantità delle sostanze consegnate o vendute, e sottoscrivere la dichiarazione.

**Art. 56.** *Certificato per acquisto di gas tossici.* Il certificato di cui all'articolo precedente potrà essere rilasciato soltanto a quelle persone che provino di avere bisogno di gas tossici nell'esercizio della loro professione, arte o mestiere e che diano garanzia di non abusarne. Ogni persona alla quale, per effetto di tali certificati, siano stati affidati gas tossici è obbligata a custodirli o conservarli in modo che non possano cadere in altre mani; ne può venderli o cederli ad altri senza licenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza.

**Art. 57.** *Registri di vendita. Accertamenti dell'autorità di Pubblica Sicurezza.* I titolari dell'autorizzazione, di cui agli artt. 12 e 14, a custodire e conservare in magazzini o depositi gas tossici, hanno l'obbligo di annotare in apposito registro la qualità e la quantità che di ciascuno dei gas tossici, per i quali hanno ottenuto l'autorizzazione, essi giornalmente immettono o estraggono dai magazzini o depositi, a qualsiasi scopo.

Il registro sarà preventivamente numerato e firmato, in ciascun foglio, dall'autorità di Pubblica Sicurezza, la quale dichiarerà, pure, nell'ultima pagina, il numero dei fogli di cui è composto. Detti registri saranno a disposizione dell'autorità di Pubblica Sicurezza. Questa potrà visitare i magazzini e i depositi per accertare, occorrendo anche a mezzo di periti, la permanente osservanza delle indicazioni e condizioni tecniche prescritte nel decreto di autorizzazione ed i quantitativi di gas tossici consentiti per ciascun deposito.

**Art. 58.** *Sottrazione e distrazione di gas tossici.* Qualora da una fabbrica o da un magazzino o deposito avvenga la distrazione o la sottrazione di uno dei gas tossici di cui agli articoli precedenti, il titolare della fabbrica, magazzino o deposito deve farne immediata denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza.

Nel caso di negligenza nella custodia e conservazione del gas tossico o di ritardo nella denuncia, il titolare della fabbrica, magazzino o deposito sarà punito a norma di legge, salvo ogni maggiore responsabilità di ordine penale o civile.

## Capo III

### Dei trasporti di gas tossici

**Art. 59.** *Condizioni di sicurezza per i trasporti.* Durante i trasporti, le operazioni di carico e scarico e la giacenza in magazzini, piazzali, banchine, cortili e simili, fuori dei locali dei magazzini o depositi, i gas tossici di cui al prospetto allegato debbono essere racchiusi in recipienti od imballaggi tali che ne sia impedito il disperdimento.

È negli obblighi del mittente di dichiarare esattamente la natura della sostanza da trasportarsi in modo che il vettore sia messo a completa conoscenza dell'entità del pericolo che la merce consegnatagli può presentare, e possa applicare nel trasporto le misure precauzionali del caso. In tale dichiarazione il mittente deve attenersi alla nomenclatura seguita nello stesso allegato. L'invio dei gas tossici non può effettuarsi a mezzo postale (campione senza valore, pacco postale).

**Art. 60.** *Navi che trasportano gas tossici.* I capitani delle navi mercantili in arrivo che hanno carico, anche parziale, di gas tossici, e quelli delle navi mercantili che devono ricevere carico, anche parziale di gas tossici, sono tenuti a darne rispettivamente avviso alla competente autorità portuale, i primi, subito dopo l'entrata nel porto, e secondo, almeno ventiquattro ore prima di ricevere il carico.

Restano ferme in ogni caso le norme in vigore relativamente all'imbarco, sbarco e trasporto di merci pericolose via mare.

# Titolo III

## DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

### Capo I

#### Disposizioni generali

**Art. 62.** *Deroghe a favore degli stabilimenti industriali.* L'**utilizzo** dei gas tossici non è soggetta alle disposizioni del presente regolamento quanto avvenga in stabilimenti industriali od officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi(\*)

I laboratori annessi a stabilimenti industriali od officine di riconosciuta importanza potranno essere esonerati dal Ministero della Salute, sentito quello del Lavoro, dall'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione, di cui all'art. 63, per studi, esperimenti e dimostrazioni, nel solo caso in cui questi si compiano nella sede del laboratorio stesso, sotto la diretta responsabilità del direttore del laboratorio.

---

(\*) Articoli del R.D. n. 147/1927 relativi all'utilizzazione: artt. 5 ÷ 8, 40 ÷ 53



**Art. 63.** *Permessi a privati per studi ed esperimenti.* È riservato al Ministero della Salute di permettere, in singoli casi ed a scopo di studio, esperimento o dimostrazione, l'impiego di un gas tossico.

L'interessato deve all'uopo presentare al prefetto apposita e circostanziata domanda vidimata dal capo dell'amministrazione del comune nel cui territorio si intendono compiere detti studi, esperimenti o dimostrazioni. La domanda è trasmessa al Ministero della Salute dall'A.S.L. competente unitamente al parere di quest'ultima.

**Art. 69.** *Contravvenzioni.* Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite a norma dell'art 255 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con il R.D. 6 novembre 126, n. 1848 (\*)

---

(\*) Sostituito dall'art. 221 c.p.v. del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successivamente dall'art. 26, punto 3 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 il quale commina con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da € 258,23 a € 1032,91.

Le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda sono estinguibili mediante la particolare procedure di cui al Capo II del D.Lgs. n.758/1994 ovvero mediante oblazione (somma da versare ridotta ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita) secondo il disposto di cui all'art. 162 bis del Codice penale.

La disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza ed igiene del lavoro contenuta nel Capo II del D.Lgs. n 758/1994 (artt. 19 – 25) è tutta imperniata su un meccanismo che ruota attorno a due elementi fondamentali: la «contravvenzione» e la «prescrizione» da parte dell'Organo di vigilanza. L'adempimento della prescrizione ha effetto di estinzione della contravvenzione e di conseguente esclusione della responsabilità penale; al contravvento si applica una sanzione amministrativa pari ad un quarto del massimo dell'ammenda prescritta.

**D.M. 9 maggio 1927– Approvazione di  
disposizioni concernenti l'impiego dei gas  
tossici di cui al Regolamento approvato con  
R.D. 9 gennaio 1927, n. 147  
e successive modifiche**

## ALLEGATO 3°

### CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I TRASPORTI DELLE SOSTANZE TOSSICHE CHE SI TRAVANO ALLO STATO GASSOSO O CHE PER ESSERE UTILIZZATE DEVONO PASSARE ALLO STATO DI GAS O VAPORE

#### II – Norme concernenti i trasporti(\*)

##### 1 *Trasporto su strada*

Le condizioni di trasporto sono da riferirsi alle disposizioni sancite dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche di integrazione, recante "Attuazione della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose".

##### 2 *Trasporti per ferrovia, per mare e per via aerea*

Le condizioni di trasporto sono da riferirsi alle seguenti disposizioni normative:

- D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.35, e successive modifiche ed integrazioni, recante "della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose";
- D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134 concernente " Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";
- I Codici dell'Organizzazione Internazionale Marittima (Codici IMO) applicabili al trasporto per mare;
- D.D. 22 novembre 1996, n. 16, della Direzione Generale dell'Aviazione Civile concernente il trasporto aereo delle merci pericolose e successive modificazioni ed integrazioni;
- Disposizioni normative emanate dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in quanto applicabili;
- Altre normative in materia di trasporto in quanto applicabili.

---

\* Il nuovo paragrafo II, che sostituisce quello dell'Allegato 3° al D.M. 9 gennaio 1927 come modificato dall' art. 1 del D.M. 4 febbraio 1935, è stato introdotto con D.M. 31 luglio 2012 all'art. 3.

**Modello di "comunicazione" alla P.S. in deroga  
alla "licenza al trasporto"  
(art. 4 del D.M. 31 luglio 2012)**

## Comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza

Alla c.a.  
Autorità di Pubblica Sicurezza  
di \_\_\_\_\_

La ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in Italia ubicata in \_\_\_\_\_  
è \_\_\_\_\_ (*indicare se la ditta è destinataria o speditrice*) di \_\_\_\_\_ (*inserire il  
nome della sostanza come riportato nel Regolamento speciale approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e  
successive modificazioni*) per un quantitativo pari a \_\_\_\_\_.

Tale sostanza sarà trasportata da \_\_\_\_\_ (*inserire luogo di partenza*) a  
\_\_\_\_\_ (*inserire luogo di arrivo*).

Data e orario previsti di entrata nel territorio dello Stato italiano (*da compilarsi se la ditta è destinataria*)  
\_\_\_\_\_.

Data e orario previsti di spedizione da luogo di partenza (*da compilarsi se la ditta è speditrice*)  
\_\_\_\_\_.

Itinerario previsto del veicolo nel territorio di Stato italiano (*specificare in modo dettagliato l'itinerario*)  
\_\_\_\_\_

Tipo e targa del veicolo (\*)  
\_\_\_\_\_

(\*) In caso di variazione, aggiornare tempestivamente la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza

Vettore straniero (indicare il nome della società di trasporti che effettua il medesimo)  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile Legale della ditta destinataria o speditrice

# **Tabella Gas Tossici (R.D. n. 147/1927)**

TABELLA GAS TOSSICI

Numero d'ordine	Elenco delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per essere utilizzate devono passare allo stato di gas o vapore		<u>Utilizzazione</u> <i>Se occorre l'autorizzazione (Art. 5) (*)</i>	<u>Custodia e conservazione a qualsiasi scopo in magazzini e depositi</u> <i>Quantità che è consentito custodire e conservare senza autorizzazione (Art. 4) (*)</i>	<u>Trasporto</u> <i>Se occorre la licenza (Art. 3) (*)</i>
1	2		3	4	5
1	Acido cianidrico	a) allo stato gassoso, da solo o mescolato, con bromuro o cloruro di cianogeno o con sostanze comunque irritanti b) compresso o liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura, secondo il Regolamento speciale c) allo stato liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, con sostanze comunque irritanti, impastato con sostanze inerti, contenuto in recipienti a piccola pressione	si	nessuna	si
			si	nessuna	si
			si	nessuna	si
2	Ammoniaca compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura secondo il Regolamento speciale		si (1)	fino a 75 kg	no
3	Anidride solforosa	a) in soluzione acquosa concentrata b) allo stato gassoso, da sola o mista ad anidride solforica c) allo stato gassoso mista a ossidi di carbonio d) compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti alla bollatura, secondo il Regolamento Speciale	no	qualsiasi	no
			(2)	nessuna	no
			si	nessuna	no
			si	fino a 75 kg	no
4	Benzina contenente composti organometallici od altre sostanze tossiche		si (3)	nessuna (3)	no
5	Cianuri alcalini di potassio e di sodio, cianuro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento di cadmio, di rame e di zinco		no (4)	nessuna (5)	si
	a)	in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2% calcolata come CN <sup>-</sup>	no	fino a 100 kg	si, oltre i 100 kg
	b)	in soluzione acquosa concentrazione compresa fra lo 0,2 % e il 39% calcolata come CN <sup>-</sup>	no	nessuna (5)	si
	c)	allo stato solido, per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen	no	fino a 100 g	si, oltre i 1000 g

6	Cloro	a) in soluzione acquosa	no	qualsiasi	no
		b) allo stato gassoso	si	-	no
		c) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura secondo il Regolamento Speciale	si	fino a 75 kg	no
7	Cloropicrina (nitrocloroformio)		(6)	fino a 1000 g	si, oltre i 1000 g
8	Cianogeno (bromuro e cloruro di)		si	nessuna	no
9	Etere ciano-carbonico da solo o mescolato a sostanze comunque irritanti		si	nessuna	no
10	Fosgene (cloruro di carbonile) compresso o liquefatto e contenuto in		si	nessuna	no
11	Isonitrili (tipo fenil-isonitrile)		si	nessuna	no
12	Ossido di etilene, da solo o mescolato con altre sostanze		si	nessuna	no
13	Piombo tetraetile		si	nessuna	no
14	Solfuro di carbonio		(7)	fino a 5 Litri	no
15	Idrogeno fosfato, da solo o mescolato con altre sostanze capaci di liberarlo allo		si	nessuna	no
16	Bromuro di metile		si	nessuna	no
17	Piombo tetrametile		si	nessuna	no
18	Solfato di metile		si	nessuna	si
19	Cloruro di metile		si	fino a 75 kg	no
20	Acido fluoridrico		si	(8)	(9)
21	Trifloruro di boro		si (10)	nessuna (10)	si (10)
22	Metilmercaptano		si	nessuna	si, oltre 15 kg
23	Tetraidrotiofene		si, oltre 1 kg (11)	si, oltre 1 kg (11)	si, oltre 1 kg (11)
24	Dimetilsolfuro		si, oltre 1 kg (11)	si, oltre 1 kg (11)	si, oltre 1 kg (11)
25	Etilsopropilsolfuro		si, oltre 1 kg (11)	si, oltre 1 kg (11)	si, oltre 1 kg (11)
26	Etilmercaptano		si, oltre 1 kg (11)	si, oltre 1 kg (11)	si, oltre 1 kg (11)
27	Diethylsolfuro		si, oltre 1 kg (11)	si, oltre 1 kg (11)	si, oltre 1 kg (11)



### Note alla tabella dei Gas Tossici

(+) la concessione delle autorizzazioni alla "utilizzazione" e alla "custodia" è demandata al Direttore della A.S.L. competente per territorio; per il "trasporto", il rilascio della licenza o permesso è da parte dell'Autorità di P.S.

(1) Non occorre autorizzazione all'utilizzazione per i piccoli impianti per refrigerazione che utilizzano meno di 75 kg

(2) Non occorre autorizzazione all'utilizzazione se fatta a scopi agricoli od enologici

(3) Non occorre autorizzazione all'utilizzazione e alla custodia e conservazione per la benzina contenente ogni 1000 cc non più di 0,8 cc di piombo tetraetile o 0,55 cc di piombo tetrametile, equivalente a 0,85 g di piombo. In caso che vengano miscelate entrambe le due sostanze, il contenuto di piombo non dovrà superare il predetto limite massimo di 0,85 g per ogni 1000 cc di benzina. La benzina trattata come sopra deve essere contenuta in recipienti originali recanti in modo evidente che la benzina stessa contiene piombo tetraetile e piombo tetrametile o loro miscela e deve essere usata solo come carburante per motori a scoppio: sui recipienti utilizzati devono essere indicate le istruzioni circa l'uso.

(4) Occorre autorizzazione all'utilizzazione di cianuri se utilizzati per la produzione di acido cianidrico gassoso.

(5) Non occorre autorizzazione alla custodia e conservazione fino a 50 kg di cianuri allo stato solido e fino a 100 kg di cianuri in soluzione acquosa a concentrazione non superiore al 30 % calcolata come CN<sup>-</sup>, se utilizzati allo scopo di trattamento elettrolitico. Tali quantità devono intendersi come somma delle singole giacenze di sali sia solidi che in soluzione.

(6) Non occorre autorizzazione all'utilizzazione fino a 100 g in aperta campagna

(7) Non occorre autorizzazione all'utilizzazione fino a 5 litri in aperta campagna, ovvero per qualsiasi quantità in magazzini di cereali e silos riconosciuti idonei e autorizzati dall'Autorità competente

(8) Non occorre autorizzazione alla custodia e conservazione per:

a) acido fluoridrico in soluzione acquosa sino al 40%;

b) acido fluoridrico in soluzione acquosa sino all'85% per quantitativi non superiori a 50 kg netti;

c) acido fluoridrico anidro liquefatto in recipienti a pressione per quantitativi non superiori a 60 kg netti.

Occorre sempre l'autorizzazione alla custodia e conservazione per acido fluoridrico allo stato gassoso

(9) Occorre licenza al trasporto soltanto per acido fluoridrico anidro liquefatto in recipienti a pressione per quantitativi superiori a 60 kg netti.

(10) Non occorre licenza al trasporto né autorizzazione all'utilizzazione, custodia e conservazione per quantitativi fino a 5 kg di trifluoruro di boro in soluzione.

Occorrono sempre autorizzazioni all'utilizzazione e alla custodia e conservazione e licenza al trasporto per quantitativi superiori e per il trifluoruro di boro compresso in bombole

(11) Non si applicano le norme del Regolamento per l'impiego dei gas tossici al gas di città e ai gas di petroli liquefatti (GPL) nei quali detta sostanza sia presente come odorizzante